SENT. N. 17 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai seguenti magistrati

Massimo CHIRIELEISON	Presidente
Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Cristiano BALDI	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 1060 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta, nei confronti di:

Walter Lillaz (c.f. LLL WTR 47M06 A326P), nato ad Aosta il 06.08.1947 e residente ad Aosta in Via Saint-Martin de Corléans n. 214, in persona dell'Amministratore di sostegno, signora Beatrice LILLAZ, nata ad Aosta il 18.02.1973 e residente a Castiglione Torinese (TO) in Strada Valle Garavaglia n. 44, c.f. LLLBRC 73B58 A326U, nominata con decreto di apertura e nomina di amministratore di sostegno del Tribunale Ordinario di Aosta in data 08.01.2026 ed autorizzata con decreto del Giudice Tutelare n. cronol. 224/2026 del 30.06.2026, rappresentato e difeso, ai fini del presente procedimento dall'avv. Fabrizio Callà, presso il cui studio in Aosta – Piazza Narbonne n. 16 è elettivamente domiciliato in forza di procura in atti;

Lucia Ravagli Ceroni (C.F. RVGLCU64T53A326T), nata ad Aosta il 13.12.1964 e residente in Gignod (AO), frazione Les Fiou n. 16, rappresentata e difesa – giusta procura allegata – dall'Avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Manzi in Roma, Via Alberico II n. 33;

Uditi, nella pubblica udienza del 28 ottobre 2026, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM) e la difesa dei convenuti, come da verbale.

Ritenuto in fatto

La Procura regionale, con atto di citazione del 10 marzo 2026, agisce nei confronti dei convenuti Ravagli Ceroni e Lillaz per sentirli condannare al pagamento, rispettivamente, dell'importo di euro 10.351,71 ed euro 1.725,28 in favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in relazione ad una fattispecie di danno indiretto. In particolare, rammenta il requirente, con la sentenza n. 35/2020 del 11-02-2020 della Corte di Appello di Torino, passata in giudicato, la Regione Autonoma Valle d'Aosta veniva condannata a risarcire il danno patito dalla Sig.ra BERLINI Barbara per l'importo di euro 18.804,84, derivante dall'illecita reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato tra il 1996 ed il 2011.

Più nel dettaglio, dei 9 contratti di lavoro intercorsi tra la Regione e la signora Berlini, 2 sono costituiti da deliberazioni della Giunta regionale, 6 sono rappresentati da provvedimenti dirigenziali di assunzione sottoscritti dalla Dott.ssa RAVAGLI CERONI in qualità di Direttore pro tempore del Dipartimento personale, organizzazione e sistema informativo – Direzione Sviluppo Organizzativo della Regione Valle d'Aosta e 1 è rappresentato dal

provvedimento dirigenziale di assunzione sottoscritto dal Dott. LILLAZ in qualità di Coordinatore pro tempore del menzionato Dipartimento personale, organizzazione e sistema informativo.

In diritto, la Procura ha richiamato il giudicato civile in ordine al reiterato abuso dei contratti a tempo determinato stipulati con la signora Berlini, ritenendo quindi definitivamente accertata l'illiceità dell'apposizione del termine ai rapporti di lavoro per l'assenza di esigenze straordinarie che potessero giustificarlo.

Detto in altri termini, la Procura richiama, da un lato, la giurisprudenza di legittimità in tema di abusivo ricorso a contratti a tempo determinato, dall'altro il contenuto concreto delle sentenze rese nel contenzioso tra la lavoratrice e la Regione Valle d'Aosta, dalle quali emerge "*un ricorso reiterato e sistematico a contratti a termine per supplire in modo illegittimo all'ordinaria carenza di organico*".

La condotta dei convenuti, pertanto, consiste nell'aver disposto plurime assunzioni illecite a tempo determinato della Sig.ra Berlini, così esponendo la Regione alla successiva richiesta risarcitoria, con responsabilità individuata in capo al dirigente, che ha dato causa alla prestazione di attività temporanee di lavoro subordinato in violazione delle disposizioni imperative a tutela del lavoratore, sanzionata dallo stesso articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La condotta antigiuridica, in altri termini, è rappresentata dall'aver utilizzato le forme di flessibilità del lavoro pubblico al di fuori dei soli casi e modi consentiti dalla normativa in materia.

Sotto il profilo soggettivo, secondo il requirente la condotta sarebbe assistita da

colpa grave, posta in essere "*in violazione manifesta delle norme di diritto applicabili e contravvenendo a basilari, chiari, principi giuridici consolidati nell'ambito della normativa vigente e della contrattualistica di lavoro, la cui conoscenza deve ritenersi pienamente rientrante nella ordinaria competenza tecnica di un responsabile di settore*".

In ordine alla quantificazione del danno, la Procura valorizza la circostanza che le assunzioni contestate sono state disposte sulla base di delibere della Giunta regionale volte ad individuare, settore per settore, le esigenze di fabbisogno di personale ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale n. 68/89, nel testo vigente *ratione temporis*: viene quindi quantificato nel 10% della somma risarcita (pari ad euro 1.341,89) la quota di compartecipazione al pregiudizio ascrivibile alla Giunta regionale, nella vicenda non imputabile per colpa grave. Il danno contestato ai convenuti ammonta, pertanto, ad euro 12.076,99 (euro 13.418,88 - 1.341,89), ripartiti come segue:

- RAVAGLI CERONI: euro 10.351,71, determinati addebitando 6/settimi del danno in ragione della firma di n. 6 provvedimenti dirigenziali di assunzione;

- LILLAZ: euro 1.725,28, determinati addebitando 1/settimo del danno in ragione della firma di n. 1 provvedimento dirigenziale di assunzione.

***

Con comparsa 10 agosto 2026 si è costituito il convenuto Lillaz Walter (in persona dell'amministratore di sostegno) soffermandosi sull'unico provvedimento dirigenziale a lui imputabile (n. 3657 del 05.08.2005) e sui presupposti giuridici contenuti nella D.G.R. n. 2124 del 08.07.2005 e nell'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, la cui funzione era quella di "*consentire alla Giunta regionale, nel quadro di interventi*

straordinari appositamente individuati dalla medesima Giunta, di far fronte agli specifici servizi da erogare mediante il reperimento di personale extra-organico, da assumere a tempo determinato, previo espletamento di procedure selettive analoghe a quelle concorsuali o, in subordine, attraverso le graduatorie del collocamento ordinario".

Secondo la difesa Lillaz, pertanto, "*era la Giunta regionale che, con proprie deliberazioni, individuava e stabiliva gli appositi settori in cui occorreva arruolare a tempo determinato il personale necessario*": da ciò l'esclusione di ogni addebito al convenuto.

Sotto altro profilo, contesta la sussistenza di una colpa grave, rilevando di aver solo saltuariamente sostituito la dott.ssa Ceroni Ravagli, titolare della Direzione sviluppo organizzativo, struttura competente in materia di contratti.

Richiama i precedenti della Prima sezione centrale di appello (sentenze nn. 244, 245, 246, 247 e 248, tutte depositate il 09.12.2024) che, nella medesima vicenda, hanno sempre escluso la colpa grave.

In via subordinata, eccepisce la prescrizione quinquennale essendo trascorsi, alla data del 30.10.2025, di notifica dell'invito a dedurre al signor Lillaz, più di venti anni dall'atto a suo carico censurato dalla Procura contabile e, comunque, più di cinque anni dalla stessa sentenza della Corte d'Appello n. 35/2020 pubblicata l'11.02.2020, alla quale la Regione ha dato esecuzione con provvedimento dirigenziale n. 2385 in data 22.05.2020, nonché più di cinque anni dal mandato di pagamento del 18.06.2020.

Eccepisce i vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione e chiede la riduzione dell'addebito.

***

Con comparsa 7 ottobre 2026 si è costituita la convenuta Lucia Ravagli Ceroni eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, attesa la contraddizione nella quantificazione del danno operata dalla Procura. Secondo la difesa, l'atto richiama, nella ricostruzione dei fatti, la vicenda della dipendente Barbara Berlini ed il risarcimento liquidato dalla Corte d'Appello di Torino nella misura di euro 18.804,84, mentre, al momento di determinare l'addebito, farebbe riferimento ad una diversa sentenza e ad un differente importo, pari ad euro 13.418,88, da cui deriverebbe la somma richiesta nei confronti della convenuta. Tale incongruenza determinerebbe una sostanziale incertezza sull'oggetto della domanda e comporterebbe la nullità della citazione.

Sempre in via preliminare, la difesa ha eccepito la prescrizione dell'azione erariale. Secondo la prospettazione difensiva, alla luce della nuova formulazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, il termine quinquennale dovrebbe decorrere dal momento in cui furono posti in essere i fatti contestati, ossia dalla sottoscrizione dei contratti e dei pareri favorevoli alle deliberazioni di Giunta, avvenuti tra il 1997 e il 2010. In ogni caso, anche aderendo all'orientamento che individua il *dies a quo* nel momento in cui il danno è divenuto certo, la prescrizione risulterebbe comunque maturata, dovendosi fare riferimento quantomeno alla sentenza della Corte d'Appello di Torino del febbraio 2020.

La convenuta ha altresì prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui la disposizione verrebbe interpretata nel senso di concentrare la responsabilità esclusivamente sul dirigente, pur in presenza di decisioni imputabili agli organi

politici. Secondo la difesa, una simile lettura determinerebbe un'irragionevole sproporzione tra il ruolo effettivamente svolto dalla dirigenza e quello esercitato dagli organi di governo che avevano programmato ed autorizzato il ricorso al personale a termine.

Nel merito, la difesa ha sostenuto che la condotta contestata deve essere valutata nel contesto normativo dell'epoca, caratterizzato dall'intreccio tra disciplina statale, normativa regionale e principi di derivazione europea non ancora consolidati. È stato evidenziato che le assunzioni a tempo determinato trovavano espressa copertura nella legislazione regionale e nelle deliberazioni della Giunta regionale, la quale individuava annualmente gli interventi, i progetti da realizzare, il numero delle unità necessarie e le relative risorse finanziarie. La Direzione sviluppo organizzativo si sarebbe limitata ad attuare tali scelte mediante le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

Secondo la convenuta, l'attività svolta aveva quindi carattere sostanzialmente esecutivo e vincolato. La decisione di ricorrere a personale straordinario era assunta dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze di indirizzo politico-amministrativo, mentre alla struttura dirigenziale spettava esclusivamente dare attuazione alle determinazioni già adottate. Di conseguenza, non sarebbe configurabile alcun autonomo potere della dirigente di disattendere le deliberazioni regionali o di bloccarne l'esecuzione.

La difesa ha inoltre contestato che il parere favorevole espresso sulle deliberazioni della Giunta possa assumere rilievo ai fini della responsabilità. Tale parere, infatti, avrebbe avuto natura meramente tecnico-formale e sarebbe stato limitato alla verifica della legittimità dell'atto rispetto al quadro normativo

vigente, senza implicare alcuna valutazione discrezionale sull'opportunità delle scelte operate dall'organo politico.

Con riguardo all'elemento soggettivo, la convenuta ha escluso la sussistenza della colpa grave. La memoria richiama le numerose pronunce, sia della Sezione giurisdizionale della Valle d'Aosta sia della Prima Sezione centrale d'appello, che in vicende sostanzialmente identiche hanno escluso la responsabilità amministrativa della stessa dirigente. Tali decisioni hanno valorizzato la complessità del quadro normativo allora esistente, la non linearità della disciplina in materia di contratti a termine, il ruolo determinante delle deliberazioni della Giunta regionale e il progressivo consolidamento della giurisprudenza europea e nazionale solo in epoca successiva ai fatti contestati. In questo contesto, secondo la difesa, non sarebbe configurabile quella macroscopica negligenza necessaria per integrare la colpa grave.

La convenuta ha inoltre negato l'esistenza del nesso causale tra la propria attività e il danno successivamente sopportato dalla Regione: la gestione del lungo contenzioso instaurato dalla dipendente Berlini, durato per diversi anni e caratterizzato da esiti alterni nei vari gradi di giudizio, si è svolta senza alcun coinvolgimento della dirigente, la quale non ricopriva più l'incarico all'epoca delle decisioni che hanno portato alla condanna dell'amministrazione. La successiva emersione del cosiddetto danno comunitario derivante dall'abuso dei contratti a termine sarebbe dunque il risultato di un'evoluzione giurisprudenziale maturata molti anni dopo la stipulazione dei rapporti di lavoro contestati.

Da ultimo, la convenuta ha eccepito i vantaggi comunque conseguiti dalla Comunità e il concorso causale della stessa amministrazione regionale nella

produzione dell'eventuale pregiudizio, rilevando che il ricorso ai contratti a termine derivava da scelte organizzative e programmatorie imputabili agli organi regionali. In via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'addebito.

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Le difese dei convenuti hanno richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e insistito per il rigetto della domanda.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Considerato in diritto

1. La domanda non può essere accolta.

2. Il Collegio ritiene di definire il giudizio sulla base del criterio della cd. ragione più liquida. Come noto, tale principio trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione, interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio. Pertanto "*deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche senza valutare la fondatezza o meno di questioni pregiudiziali o preliminari*" (così v. Cass. Sez. Unite 08/05/2014, n. 9936; Cass. 12/12/2014, n. 26242). Da ultimo, la Suprema Corte ha significativamente affermato: "*È ben vero, al riguardo, che la disciplina processuale prevede uno specifico ordine delle questioni: tale ricavandosi, in via di approssimazione, dagli artt. 132, 276, 277 e 279 cod. proc. civ., nonché 118 e 119 disp. att. cod. proc. civ., in base ai quali occorrerebbe affrontare dapprima le questioni pregiudiziali, nel cui ambito andrebbe accordata la precedenza a quelle relative alla giurisdizione ed alla competenza, seguite dalle pregiudiziali di rito, quindi le preliminari di merito*

ed infine il merito in senso stretto, a sua volta evidentemente secondo l'ordine logico delle singole questioni. Eppure, va privilegiata la disamina della ragione di decisione più pronta per essere decisa, indipendentemente dal fatto che essa riguardi una questione di rito o di merito, in perseguimento della finalità di economia processuale: essendo evidente come un tale modus procedendi consenta di risparmiare un'attività istruttoria e quella conseguente motivazionale del tutto inutili ai fini della definizione della domanda. In altri termini, ben può decidersi prima (da un punto di vista temporale) una questione (logicamente) più a valle, se tale decisione è più agevole e se risolve nello stesso senso la materia del contendere: in base ad un criterio evidentemente relativo, ispirato al richiamato principio di economia, da cui discendono rapporti di priorità mutevoli e informati al caso concreto; criterio, pertanto, che resta svincolato da canoni strutturali e che sfugge ad un ordine prestabilito, disegnando relazioni di priorità in base al caso concreto e allo stato degli atti" (così, Cass. SU n. 24969/2017).

3. Sulla base di tali premesse, questa Corte ritiene di confermare l'orientamento maturato su fattispecie del tutto analoghe, in parte a carico dei medesimi convenuti, già precedentemente portate all'attenzione della Sezione e decise con pronunce non impugnate dalla Procura regionale.

3.1 In particolare, e rinviando per un esame più compiuto alla lettura integrale delle sentenze nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 2024 di questa stessa Sezione, si ritiene che nella fattispecie in esame non sia configurabile un rimprovero soggettivo a titolo di colpa grave.

Va infatti ricordato che, per giurisprudenza consolidata, l'illegittimità di un atto costituisce solo un indizio della responsabilità erariale (ex multis, Corte conti,

Sez. II App., nn. 26/2023, 21/2022, 328/2022, 245/2020, 26/2020, 2014/2019; Sez. III App. nn. 473/2023, 447/2023, 144/2020, 347/2018, App. Sicilia nn. 38/2018 e 10/2018), richiedendo quest'ultima che "*l'intero processo gestorio, composto dall'attività procedimentale e dal suo naturale prodotto provvedimentale, integri una condotta almeno gravemente colposa, causalmente riconducibile ad un nocumento economico per l'Amministrazione, divenendo, perciò, sussumibile nella pertinente fattispecie con la quale il giudice contabile è istituzionalmente chiamato a confrontarsi*" (sent. n. 1 cit.).

3.2 Riportate tali coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, questa Corte ritiene di escludere la colpa grave sulla base delle medesime circostanze già evidenziate nei richiamati precedenti. In particolare, si deve ricordare "*la non linearità della disciplina, vigente all'epoca dei fatti, riguardante i contratti a tempo definito*", caratterizzata da un "*complicato intreccio tra la regolamentazione operata dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001 (che, a quel tempo, a sua volta rimandava al d.lgs. 368/2001), le specifiche norme regionali dirette a disciplinare la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze lavorative della Regione di cui all'art. 7 della l.r. 69/1989 (poi sostituita dall'art. 42 della l.r. 22/2010) e il progressivo consolidamento, nella disciplina eurounitaria, di principi innovativi in materia*" (sent. n. 1 cit.). Una simile sovrapposizione disciplinare rendeva chiaramente non agevole l'individuazione del perimetro di legittimità in cui contemperare plurime esigenze, tra cui l'assicurazione dell'ordinaria attività amministrativa, le direttive politiche della Giunta regionale, le aspettative dei lavoratori inseriti nelle graduatorie di concorso e le conseguenze derivanti dalla disciplina giuslavoristica.

3.2.1 Proprio il riferimento all'esistenza di selezioni pubbliche costituisce ulteriore argomento diretto a mitigare il giudizio di addebitabilità soggettiva: come già ritenuto dalla Sezione, "*una simile modulazione dei rapporti contrattuali, incentrata sulla sequenza "selezione pubblica - graduatoria di merito - contratto temporaneo" con il soggetto utilmente collocato in graduatoria, poteva ragionevolmente ingenerare la convinzione che l'avvenuto espletamento di una nuova selezione pubblica sterilizzasse gli effetti limitativi associabili alle vicende contrattuali riferibili alla precedente selezione*" (sent. n. 1 cit.).

3.2.3 Ulteriore elemento a sostegno dell'assenza di colpa grave deriva dal parere del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (prot. n. 0037562 del 19.09.2012), reso in occasione di un interpello sullo specifico quesito "*se la circostanza che trattasi di selezioni e graduatorie diverse, sia pur per il reclutamento nel medesimo profilo professionale, influisca sull'applicazione della normativa in argomento*". Invero, il Dipartimento precisava che "*il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal d.lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di contratti. Conseguentemente, l'amministrazione può stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato con il soggetto utilmente collocato nella graduatoria del concorso anche laddove l'interessato abbia già avuto contratti a termine con la stessa amministrazione, ancorché di durata corrispondente ai 36 mesi, e pure nel caso in cui tra i successivi contratti non*

sia ancora trascorso l'intervallo temporale previsto dalla disciplina normativa".

Ora, se è vero che tale parere è stato adottato successivamente alla stipula dei contratti fonti del danno erariale azionato dalla Procura regionale, cionondimeno esso conferma inequivocabilmente l'esistenza di un quadro normativo e giurisprudenziale non lineare, tale quindi da sollevare ragionevoli dubbi sulla configurabilità di un addebito a titolo di colpa grave a carico dei convenuti.

3.2.4 Da ultimo, occorre valorizzare la circostanza che l'esistenza di un danno risarcibile in capo alla Regione, così come azionato dall'attore pubblico, è emerso solo al termine di un lungo e complicato iter giurisprudenziale, dipanatosi solo dopo l'intervento della Suprema Corte, con soluzioni interpretative la cui conoscibilità poteva non essere esigibile, ex ante, in capo ai convenuti.

4. Quanto esposto trova ulteriore conferma nelle pronunce della Prima Sezione Giurisdizionale d'Appello che, ribaltando il precedente orientamento di questa Sezione (espresso nelle sentenze da n. 862 a n. 866 del 2022), hanno escluso, in vicende del tutto analoghe ed ancora una volta involgenti in parte i medesimi convenuti, la configurabilità della colpa grave sulla base delle medesime argomentazioni sopra riportate, ritenendo in alcun modo non "*ravvisabile la palese o grossolana violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto*" (Corte conti, Prima Sez. d'Appello, sentenze nn. 244, 245, 246, 247

e 268 del 2024).

4.1 D'altra parte, come sopra ricordato, la stessa Procura regionale ha ritenuto di non impugnare le sentenze di questa Sezione n. 1, 2, 3, 4 e 5 del 2024, evidentemente alla luce delle menzionate pronunce di appello: il mutamento di orientamento dell'attore pubblico (sotto il profilo della riproposizione dei medesimi contenziosi) viene oggi giustificato sostenendo la peculiarità della fattispecie in esame, nella quale "*si è di fronte non solo all'abusiva reiterazione di 7 assunzioni ma anche alla violazione degli specifici limiti temporali imposti dalla normativa ratione temporis vigente*". Secondo la Procura, tale circostanza renderebbe la odierna contestazione del tutto differente da quelle anzi riportate.

4.2 La tesi non appare convincente.

Occorre considerare, infatti, che il danno azionato è un danno indiretto derivante dalle sentenze giuslavoristiche richiamate nella parte in fatto, le quali hanno fondato l'illegittimità delle assunzioni a termine sulla base della mancata indicazione delle ragioni giustificative l'apposizione del termine o la proroga del contratto. In alcun modo è stato richiamato il profilo dei limiti temporali della normativa regionale, restando quindi un profilo non rilevante in relazione allo specifico danno indiretto concretamente azionato e imputato dalla Procura agli odierni convenuti.

5. Alla luce di quanto esposto, la domanda va respinta per difetto dell'elemento soggettivo.

6. Stante l'assoluzione nel merito e visto l'articolo 31, comma 2, c.g.c., le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo.

6.1 La liquidazione di tali spese discende, peraltro, dalla scelta

processuale della Procura regionale di introdurre distinti giudizi mediante separati atti di citazione, atteso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, "*In tema di onorari di avvocato, l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto*" (Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31030).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Respinge la domanda.

Liquida le spese di lite in favore del convenuto Lucia Ravagli Ceroni in complessivi euro 1.800,00 per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Liquida le spese di lite in favore del convenuto Walter Lillaz in complessivi euro 1.000,00 per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Il Giudice estensore	Il Presidente
Cristiano BALDI	Massimo CHIRIELEISON
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 6 novembre 2026

Il Funzionario della Segreteria

Ingrid Mazzarino

F.to digitalmente